



Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01230951685793 del 27/09/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto provvedimento acquisito con protocollo numero n.531862 del 28/10/2024.

**Oggetto**: Regolamentazione della circolazione per lavori sulla rete del gas in via Pomi a Zelarino – Venezia.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:


- la Società Italgas Reti S.p.A. per lavori sulla rete del gas in via Pomi a Zelarino- Venezia ha presentato la segnalazione di inizio attività acquisita con prot. n.512081 del 16/10/2024;
- i lavori sono stati affidati alla ditta Esa S.r.l. con sede a Napoli (NA) in via delle Industrie n.3;
- in data 28/10/2024 con prot. n. 531862 la ditta esecutrice ha presentato istanza per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione in via Pomi, al fine di procedere con i lavori;
- in data 06/11/2024 la ditta esecutrice ha inoltrato l'integrazione richiesta;

#### Considerato che:

- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale senza inibizione della circolazione veicolare;
- la ditta esecutrice ha comunicato che i lavori interesseranno il tratto di via Pomi che va dal parcheggio sulla stessa via fino all'intersezione con via Castellana;
- per la realizzazione dei lavori sarà necessario occupare il marciapiede e la pista ciclabile;
- i lavori realizzati su marciapiede dovranno sempre garantire uno spazio alternativo in sicurezza all'area di cantiere per la circolazione dei pedoni;

### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Esa S.r.l. con marca da bollo n.01230951685782 del 27/09/2024 annullata dall'istante e acquisita con prot. n.531862 del 28/10/2024;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";





- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

#### **ORDINA**

- 1 di regolamentare la circolazione in via Pomi a Zelarino Venezia, secondo le seguenti disposizioni:
  - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
  - 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area di cantiere;
  - 1.3 presegnalare e segnalare la strettoia asimmetrica a destra e segnalare il passaggio obbligatorio a sinistra dell'area di cantiere;
  - 1.4 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire in sicurezza l'egresso dei veicoli dall'area di parcheggio;
  - 1.5 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di presegnalare e segnalare la chiusura del percorso ciclabile e pedonale e di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione ciclabile e pedonale presegnalando e indirizzando i velocipedi (condotti a mano) e pedoni sugli attraversamenti prossimi all'area di cantiere e sui marciapiedi siti sul lato opposto della strada;
- 2 segnalare l'attraversamento pedonale in via Tiepolo in prossimità dell'intersezione a rotatoria con via Pomi;
- 3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. nº 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;
- 5 prescrizioni a carattere generale:





- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe e contigue interessate dalle deviazioni determinate dai lavori da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale e dei tratti che fossero danneggiati nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al 20 novembre 2024.





La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 13 novembre 2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo (\*)

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.